

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2572)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4460)

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, FERRARI AGGRADI e MATTEOTTI Matteo

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di dieci miliardi da ripartirsi in dieci esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione ».